COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno **29/04/2025** **N. 18** del Registro

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2025**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **10:05** in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ avvisi in data 22/04/2025 e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

		P	A			P	A
1	NAPOLI VINCENZO			18	AVELLA GENNARO		
2	CARAMANNO ANGELO			19	DI POPOLO FILOMENO ANTONIO		
3	FIORE ANTONIO			20	WILLBURGER ANTONIA		
4	COSENTINO VITTORIA			21	ZITAROSA GIUSEPPE		
5	DE MAIO DOMENICO			22	FIGLIOLIA BARBARA		
6	SORRENTINO LUCA		•	23	SIANO TEA LUIGIA		•
7	FRANCESE ALESSANDRA			24	BARONE ELISABETTA		
8	PETRONE SARA			25	LAMBIASE CATELLO		
9	SANTORO FELICE			26	PECORARO CLAUDIA		
10	CRISCITO PASQUALE			27	PESSOLANO DONATO		
11	CARBONARO ANTONIO			28	NADDEO CORRADO		
12	TELESE SALVATORE			29	VENTURA DOMENICO		
13	IANNELLI ARTURO			30	CELANO ROBERTO		
14	POLVERINO FABIO			31	SANTORO DANTE		
15	DI CARLO HORACE			32	GIORDANO CIRO		
16	D'ANDREA GIUSEPPE			33	CAMMAROTA ANTONIO		
17	MEMOLI GIANLUCA						

Presenti 31 **Assenti 2**

Presiede il Presidente del Consiglio **ANGELO CARAMANNO**

Partecipano alla seduta il Segretario Generale **ORNELLA MENNA** e gli Assessori: **AVOSSA EVA, LOFFREDO DARIO, DE ROBERTO PAOLA, GALDI ROCCO, FERRARA ALESSANDRO, MEMOLI PASQUALINA, NATELLA MASSIMILIANO, TRINGALI CLAUDIO.**

Sulla relazione dell'assessore AVOSSA

IL CONSIGLIO

Premesso

- che la TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC);

- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha successivamente previsto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e della TASI, lasciando in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve;

considerato che la Giunta Comunale con delibera n. 111 dello 09/04/2025 ha ritenuto di proporre al Consiglio Comunale di modificare il vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in considerazione della necessità di adeguare lo stesso in coerenza con la novellata disciplina normativa di cui all'art. 57 bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, che ha trovato attuazione nel D.P.C.M n. 24 del 21.01.2025. Quest'ultimo ha stabilito i principi ed i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti urbani, introducendo il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 1 gennaio 2025;

visto l'allegato prospetto di raffronto, che permette una visione comparata tra la precedente e la nuova stesura e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato sub 1);

visto il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato sub 2);

richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n.23 del 30/09/2014, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.e i.;

vista la Legge del 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del DL 228/2021 ("Milleproroghe 2022") che ha stabilito che a decorrere dal 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

richiamati:

• l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n, 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che dispone: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";

• gli artt. 7 e 42, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza per l'adozione dei regolamenti che disciplinano i tributi comunali;

ritenuto, quindi, necessario:

a) di condividere le modifiche al vigente Regolamento TARI indicate nell'allegato sub 1 alla presente deliberazione;

b) di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento medesimo, come modificato e allegato sub 2 alla presente deliberazione;

acquisito il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;
visti i pareri di sola regolarità tecnica e contabile resi sulla antescritta proposta rispettivamente dal Direttore del Settore Tributi ed Entrate Comunali e dal Direttore del Settore Bilancio Ragioneria e Società partecipate ai sensi dell'articolo 49 del T.U. n. 267/00,

Escono i consiglieri AVELLA, WILBURGHER, DI POPOLO , GIORDANO , CAMMAROTA, DE MAIO (presenti 25)

Uditi gli interventi così come riportati nel resoconto integrale dell'odierna seduta e di cui allo stralcio qui allegato;

Il Presidente CARAMANNO pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto proclamando il seguente esito:

Presenti 25 astenuti 5 (LAMBIASE, BARONE, PECORARO, PESSOLANO, PETRONE) votanti 20

-Con voti n. 20 favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 20 consiglieri votanti;

D E L I B E R A

1. approvare la delibera della Giunta Comunale n. 111 dello 09/04/2025 e per l'effetto:
-a) condividere le modifiche al vigente Regolamento TARI indicate nell'allegato sub 1, parte integrante della presente deliberazione;
-b) disporre la ripubblicazione del testo integrale del Regolamento come modificato nell'allegato sub 2, parte integrante della presente deliberazione;

2. dare atto che le sue disposizioni decorrono dal 1 gennaio 2025;

3. mandare al Settore Tributi ed Entrate Comunali - Ufficio TARI e al Settore Servizi Informatici e Telematici per l'esecuzione, nonché al Settore Bilancio Ragioneria e Società partecipate per la pubblicazione - ai sensi dall'art.1, comma, 767, della Legge n. 160/2019 - sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che ne cura la successiva pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it;

4. di dare atto che, con separata votazione che riporta lo stesso esito di cui in premessa, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile.

Entrano il consigliere CAMMAROTA – DE MAIO (presenti 27)

Del che è verbale,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL SEGRETARIO GENERALE
- ANGELO CARAMANNO -	- ORNELLA MENNA -

COMUNE DI SALERNO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento
Art. 2 Presupposto
Art. 3 Definizione di Rifiuto
Art. 4 Soggetti Passivi
Art. 5 Locali Ed Aree Scoperte Assoggettabili Alla Tari
Art. 6 Locali Ed Aree Scoperte Non Soggetti Al Tributo
Art. 7 Determinazione Della Superficie Tassabile
Art.. 8 Produzione Di Rifiuti Speciali - Riduzioni Superficiarie
Art. 8/Bis Riduzioni Per Le Utenze Non Domestiche In Caso Di Uscita Dal Servizio Pubblico
Art. 8/Ter Rifiuti Urbani Avviati Al Riciclo In Modo Autonomo
Art. 9 Istituzioni Scolastiche Statali
Art. 10 Determinazione Delle Tariffe Del Tributo
Art. 11 Valutazione Economica Del Servizio
Art. 12 Piano Economico Finanziario
Art. 13 Copertura Dei Costi Del Servizio Di Gestione Dei Rifiuti
Art. 14 Classificazione Delle Utenze Non Domestiche
Art. 15 Determinazione Del Numero Degli Occupanti Delle Utenze Domestiche
Art. 16 Bed & Breakfast E Strutture Ricettive Extralberghiere
Art. 17 Obbligazione Tributaria
Art. 18 Zone Non Servite
Art. 19 Mancato Svolgimento Del Servizio
Art. 20 Riduzione Per La Raccolta Differenziata Da Parte Delle Utenze Domestiche
Art. 21 Riduzione Per Cessioni Beni Alimentari
Art. 22 Riduzioni Tariffa
Art. 23 Altre Riduzioni Ed Esenzioni
Art. 24 Tributo Giornaliero
Art. 25 Tributo Provinciale
Art. 26 Dichiarazione Di Inizio, Variazione E Cessazione
Art. 27 Riscossione
Art. 28 Dilazioni Di Pagamento E Ulteriori Rateizzazioni
Art. 29 Rimborsi E Compensazione
Art. 30 Importi Minimi
Art. 31 Funzionario Responsabile
Art. 32 Verifiche Ed Accertamenti
Art. 33 Accertamento Con Adesione
Art. 34 Sanzioni Ed Interessi
Art. 35 Ravvedimento Operoso
Art. 36 Riscossione Coattiva
Art. 37 Trattamento Dei Dati Personali
Art. 38 Norma Di Rinvio
Art. 39 Norme Transitorie E Finali

REGOLAMENTO TARI

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti nel Comune di Salerno, in attuazione dell'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (istitutiva della TARES).
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, - T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della Tari. Le previsioni in materia di Tari sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i Regolamenti Comunali e le disposizioni di legge vigenti

Art. 2
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
2.La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 5 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3
DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Si considera utilizzo temporaneo anche il caso della mera domiciliazione della sede legale presso locali posseduti da altro soggetto. In tal caso il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e, solidalmente, per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi l'obbligo di versamento del tributo riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE ASSOGGETTABILI ALLA TASSA

1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso e a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, salvo i casi di esclusione di cui al presente regolamento.
2. Sono altresì soggette alla tassa le aree scoperte riferibili alle utenze non domestiche compresi i parcheggi (ad esclusione di quelli riservati ai dipendenti), la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, salvo i casi di esclusione di cui al presente regolamento.

Art. 6
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo, previa presentazione di idonea documentazione e a richiesta dell'interessato da effettuarsi nei termini di cui all'art 26 del presente regolamento (termine non applicato alla fattispecie di cui al comma 1/ lettera d. del presente articolo) i locali e le aree di seguito indicate, la cui elencazione ha carattere meramente esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (ad eccezione delle pertinenze e locali accessori soggetti comunque alla tassa);

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo o simili interventi straordinari in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori ed, in ogni caso, fino alla data di inizio dell'occupazione, se precedente la fine dei lavori;

Per le sole utenze domestiche, nel caso in cui il nucleo familiare conservi la residenza nell'immobile oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, la tassa è dovuta solo per la quota variabile.

e) i locali inagibili o inabitabili la cui dichiarazione sia emessa dagli organi competenti o da tecnici abilitati.

Per le sole unità abitative, nel caso in cui il nucleo familiare conservi la residenza nell'immobile, la tassa è dovuta solo per la quota variabile.

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, ad eccezione delle abitazioni dei ministri di culto e dei locali utilizzati per attività connesse al culto stesso.

2. Sono, altresì, escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. Le circostanze dei commi precedenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui al comma 1/ lett. d- devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale, ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti o da tecnici abilitati, "la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti". La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini di cui all'art. 26 del presente regolamento.

4. Per poter beneficiare della sospensione del tributo di cui al comma 1/ lett. d) l'istanza deve essere presentata esclusivamente al termine dei lavori ed entro 5 anni dalla data di inizio lavori indicata nel titolo esibito.

Art. 7
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La base imponibile della TARI, cui applicare la tariffa, è data:

a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino all'attuazione delle attività di cui all'art. 1, comma 647 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;

b) per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dalla superficie calpestabile (ivi comprese le aree scoperte, non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto). Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza pari od inferiore a 150 cm, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La

superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Alle unità immobiliari adibite ad utenze domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 8
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *nettamente prevalente*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.
Non sono, in particolare, soggette al tributo:
a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, su certificazione del direttore sanitario, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
d) le superfici esclusivamente adibite alla lavorazione industriale di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi ed appositamente individuate all'interno dei locali destinati alla predetta attività industriale;
e) i magazzini di materie prime e di merci nonché le aree scoperte adibite a deposito di materie prime e merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali, ad eccezione dei locali e delle aree esterne di deposito destinati allo stoccaggio di prodotti finiti
f) aree interne ed esterne ove si producono esclusivamente rifiuti da imballaggi terziari;
g) aree destinate al carico ed allo scarico di merci e le aree adibite a parcheggio privato;
h) aree verdi.
i) aree lavorazione dei capannoni industriali (ex categoria 20)
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

A T T I V I T A'	% Abbattimento
autoriparatori, elettrauti	30%

gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	40%
metalmeccanici e fabbri	15%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche,	20%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
cantieri navali	20%
marmisti e lapidei	30%
Altro	30%

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente, come specificato al comma 1, rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttive. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo o destinati allo stoccaggio di prodotti finiti.
4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
5. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio.
In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

Art. 8-BIS
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa

dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 come modificato dal D.lgs n. 116/2020 e dal comma 1 dell'art. 14 della legge 08/08/2022, n. 118, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 – 15/2022/R/RIF), entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 8 ter
RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili

dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 40% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 9
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 10
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, ferme restando le previsioni dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
7. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
8. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

9. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati al DPR 158/1999.

Art. 11
VALUTAZIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La relazione sui costi sostenuti è redatta dal Settore Ambiente del Comune, sulla scorta dei dati forniti dal soggetto gestore del servizio e dagli altri uffici interessati, che verrà trasmessa al Settore Finanziario del Comune per la sua approvazione entro il termine del 30 novembre di ciascun anno, fatte salve eventuali proroghe.

2. La valutazione economica del servizio comprende:

- **a. il programma degli eventuali investimenti necessari;**
- **b. il piano finanziario degli investimenti;**
- **c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;**

3. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze del servizio, nonché i costi sostenuti nell'anno di riferimento. Alla valutazione economica del servizio deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a. **il modello gestionale ed organizzativo;**
- **b. i livelli di qualità del servizio;**
- **c. la ricognizione degli impianti esistenti;**
- **d. indicazione degli scostamenti relativi ad indicatori significativi dello svolgimento del servizio, che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.**

Art. 12
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019, come integrata dalla delibera n. 363/2021, dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- **a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;**
- **b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;**

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico

finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 13
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 prendendo in considerazione tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019, come integrata dalla delibera n. 363/2021, dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 14
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati, di norma, in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata

dal soggetto passivo Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività di natura economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 15
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di tassazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

a. **anziano collocato in casa di riposo, case famiglia o protette o domiciliati in istituti penitenziari.**
b. **soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.**

La presente esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di apposita documentazione.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 26. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in base ai seguenti criteri:

da 0 a 40 mq – 1 componente
da 41 a 70 mq – 2 componenti
da 71 a 90 mq – 3 componenti
da 91 a 110 mq – 4 componenti
oltre 110 mq - 5 componenti

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

Art. 16
BED & BREAKFAST E STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

1. Ai sensi della Legge Regionale n. 5/2001 e ss.mm.ii., per bed & breakfast s'intende l'esercizio saltuario di alloggio e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza o abituale dimora, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti senza avvalersi di servizi aggiuntivi.

Il gestore dell'attività è tenuto a regolarizzare la propria posizione ai fini della tassa rifiuti presentando le seguenti dichiarazioni utilizzando l'apposita modulistica:

- **dichiarazione di nuova iscrizione nel caso in cui si tratti di una nuova attività**
- **dichiarazione di variazione nel caso in cui si tratti di attività già in essere per la quale sia stata presentata dichiarazione come abitazione privata.**

Sulla base dei dati dichiarati saranno iscritte nella lista di carico della tassa rifiuti due posizioni distinte una per la superficie adibita ad abitazione e relative pertinenze a cui sarà attribuita la tariffa deliberata per la sottocategoria di Bed & Breakfast prevista per la classe di attività Alberghi senza ristoranti. La tariffa variabile terrà conto del periodo di chiusura stabilito dal Regolamento comunale che disciplina i Bed & Breakfast.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, destinate anche solo temporaneamente a STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE – di cui alla Legge Regionale n. 17/2001 e ss.mm.ii, nonché alla Legge Regionale n. 16/2019, come integrate e modificate dalla Legge Regionale n.11/2023 e Legge regionale n. 14/2023 (esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali, rifugi di montagna, case religiose di ospitalità, alberghi diffusi e locazioni brevi), la tariffa applicata è quella relativa ad ALBERGHI SENZA RISTORANTE.

Art. 17
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei lo cali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.29.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di

effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art.29.

Art. 18
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari *(distanza tra punto di raccolta su strada pubblica ed inizio proprietà privata - abitazione).*
2. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada pubblica.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art 26 del presente regolamento e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
4. La certificazione sulla distanza dovrà essere rilasciata dagli uffici preposti del Settore Ambiente.

Art. 19
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

Art. 20
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche ubicate nelle zone periferiche della città o in case sparse, che riescono a dimostrare di provvedere in modo continuativo allo smaltimento in proprio degli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, possono richiedere con apposita istanza una riduzione non superiore al 30 % della quota variabile della tariffa.
2. L'istanza dovrà essere presentata al Settore Ambiente entro il 30 settembre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Il Settore Ambiente rilascerà, entro il 31 dicembre, apposita autorizzazione contenente condizioni e/o prescrizioni.
3. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 21
RIDUZIONE PER CESSIONI BENI ALIMENTARI

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 20% della parte variabile della tariffa Tari, ed eccedere il valore complessivo dei beni ceduti gratuitamente e determinato sulla base del prezzo applicato al pubblico con una riduzione non inferiore al 25%.

2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.

3. Per poter usufruire della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari ad Associazioni assistenziali o di volontariato. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni diverse da quelle di cui al precedente non dà diritto alla riduzione della tassa.

4. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari, in un anno, a cento chilogrammi ed è così determinata:

- **Da 101 a 150 kg riduzione 3,00%;**
- **Da 151 a 200 kg riduzione 4,00%**
- **Da 251 a 300 kg riduzione 5,00%**
- **Da 201 a 250 Kg riduzione 6,00%**
- **Da 251 a 300 kg riduzione 7,00%**
- **Da 301 a 350 kg riduzione 8,00%**
- **Da 351 a 400 kg riduzione 9,00%**
- **Da 401 a 450 kg riduzione 10,00%**
- **Da 451 a 500 kg riduzione 11,00%**
- **Da 501 a 600 kg riduzione 12,00%**
- **Da 601 a 700 kg riduzione 13,00%**
- **Da 701 a 800 kg riduzione 14,00%**
- **Da 801 a 900 kg riduzione 15,00%**
- **Da 901 a 1.000 kg riduzione 16,00%**
- **Da 1001 a 1.500 kg riduzione 17,00%**
- **Da 1501 a 2.000 kg riduzione 18,00%**
- **Da 2001 a 2.500 kg riduzione 19,00%**
- **Da 2501 in poi kg riduzione 20,00%.**

5. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di decadenza, della documentazione comprovante la quantità ed il valore dei prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.

6. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.

Art. 22
RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) **locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale (stagionalità desumibile da provvedimento dell'autorità competente): riduzione del 30%;**
b) **abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;**
c) **fabbricati rurali ad uso abitativo, se utilizzati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale: riduzione del 30%.**

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi".

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono - previa presentazione di idonea documentazione - a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 23
ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il nucleo familiare, utente domestico, beneficia di una riduzione pari al 25% (bonus sociale rifiuti) della tassa complessiva e per una sola fornitura del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare, qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) delle persone che occupano l'abitazione non sia superiore ad € 9.530,00 (novemilacinquecentotrenta,00).

2. I limiti di cui sopra sono elevati ad € 20.000,00 (ventimila,00) limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

3. Le variazioni dei valori soglia di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, aggiornati con cadenza triennale dall'ARERA, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento, si intendono qui automaticamente recepite.

4. il beneficio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validita', che soddisfino i requisiti richiesti ed è finanziato da una componente perequativa istituita dall'ARERA.

5. Il bonus sociale rifiuti non è cumulabile con altre agevolazioni a qualsiasi titolo richieste.

6. Sono esentati dal pagamento della tassa i soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- titolarità di un'unica categoria di pensione di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS;

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 6.000,00 (seimila/00);

- abitazione non di lusso (Cat A1/A7/A8/A9)

- residenza anagrafica nel Comune di Salerno per l'intero anno precedente di tutti gli occupanti l'abitazione;

- mancanza di redditi derivanti dal possesso di fabbricati e/o terreni, inclusa l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale "salvo il possesso di una quota inferiore al 50% di immobile di modico valore" (abitazioni con rendita catastale fino ad € 620,00 (seicentoventi,00) e/o terreni con rendita dominicale fino ad € 150,00 (centocinquanta,00));

- nessun componente del nucleo familiare svolge alcuna attività lavorativa.
7. Al fine di ottenere l'esenzione di cui al comma 6 del presente articolo dovrà essere prodotta apposita documentazione da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Diverse scadenze potranno essere stabilite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.
8. Le esenzioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta.
9. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 24
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%
E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 25
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 26
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo sono obbligati a presentare al Comune, sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o a mezzo *posta elettronica certificata PEC.* La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento, nel caso di invio per PEC .
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a. **Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;**
b. **generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;**
c. **estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e relativo numero dell'interno (ove esistente), superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;**
d. **numero degli occupanti i locali;**
e. **generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;**
f. **data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.**

Utenze non domestiche

a. **Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;**
b. **generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;**
c. **persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;**
d. **dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciate e loro partizioni interne;**
e. **Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.**
f. **Indicazione (con relativa misurazione) dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;**

6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo

relativo alla restante parte dell'anno da giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

10. Ai fini della dichiarazione e dell'applicazione della TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) ovvero del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).

Art. 27
RISCOSSIONE

1. Il contribuente versa in autoliquidazione le somme dovute per il tributo comunale ed il tributo provinciale in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ogni anno. In alternativa, ha facoltà di effettuare il pagamento in tre rate di pari importo, con scadenza 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. Diverse scadenze potranno essere stabilite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale. A tal fine il contribuente determina l'importo dovuto applicando le tariffe pubblicate sul sito www.comune.salerno.it.

2. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa può fa pervenire ai contribuenti- entro le scadenze di cui al comma 1 - apposito avviso di pagamento che rappresenta un prospetto riassuntivo di quanto risulta dovuto sulla base delle dichiarazioni presentate e delle tariffe applicate, allegando su modulo di versamento pre- compilato, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del modulo di versamento pre - compilato per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.

3. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24). L'Amministrazione può prevedere anche il pagamento mediante bollettino di conto corrente postale ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al precedente comma 1 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della legge n. 147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione.

5. Per le nuove iscrizioni il contribuente dovrà provvedere:

a) al pagamento del tributo dovuto, tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'art. 17 D. lgs. n. 241/1997 secondo i termini di cui al comma 1;

b) alla presentazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, dell'apposita dichiarazione di inizio dell'occupazione dell'immobile.

6. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo ovvero rimborsate, previa apposita istanza, ove non vi siano tributi da compensare.

7. Le variazioni in corso d'anno del tributo, derivanti da modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, potranno essere conteggiate in riferimento al tributo relativo all'anno successivo realizzando un conguaglio compensativo ovvero un rimborso, previa apposita istanza, quest'ultimo solo se non vi siano tributi da compensare per anni precedenti.

Art. 28
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Eventuali dilazioni di pagamento o rateizzazioni potranno essere concesse con le modalità stabilite dal regolamento generale dell'entrate e dal regolamento sulle rateizzazioni dell'Ente.

Art. 29
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'accettazione dell'istanza è subordinata alla regolarità della posizione tributaria/ extratributaria del richiedente nei confronti dell'Ente.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 27, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento con le modalità previste nel regolamento generale sulle entrate.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 30
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 25 è inferiore ad € 20,00 .
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 31
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 32
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 26, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. **inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dal ricevimento;**
b. **utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei**

dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. **accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune ha facoltà di avvalersi:**
   - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
   - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
   Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. **utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia del Territorio e di altri soggetti.**

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli Uffici comunali sono obbligati a trasmettere al Settore Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodica copia o elenchi:

- **delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;**
- **dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;**
- **dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;**
- **di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.**

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, anche separatamente, in virtù delle norme vigenti anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/1997.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento di cui all'art. 1, comma 647 della L. n. 147/2013, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

6. Le notifiche degli atti di accertamento TARI sono effettuate, ogni volta che sia possibile, tramite posta elettronica certificata (PEC).

7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997 n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento generale delle Entrate Comunale, emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs. 218/1997.

Art. 34
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente - ogni volta che sia possibile tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento - un avviso di accertamento per omesso, insufficiente versamento del tributo, con applicazione di una sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, oltre interessi e spese di notifica, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata di cui all'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, il Comune – a prescindere dal tributo dovuto – applica la sanzione del 150% del tributo non versato, con un minimo di € 51,65.
3. In caso di infedele dichiarazione, il Comune – a prescindere dal tributo dovuto – applica la sanzione del 75% del tributo non versato, con un minimo di € 51,65.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso, il Comune – a prescindere dal tributo dovuto – applica la sanzione di € 51,65.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applica l' interesse al tasso legale.

Art. 35
RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Alla TARI si applica l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs.n. 472/1997 e succ. mod. ed integr.
2. In tal caso le somme, dovute a titolo d'imposta, vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
3. Il versamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il modello di pagamento F24.

Art. 36
RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D.n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legga n. 160/2019. e s.m.i..

Art. 37
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 38
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 639 e seguenti, della legge 27.12.2013 n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni nonché al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, al regolamento delle entrate di questo Ente ed alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 39
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dallo 01/01/2025.

ALLEGATO 1

2. TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

DESCRIZIONE UTENZE DOMESTICHE	
Residenti	
	Famiglie di 1 componente
	Famiglie di 2 componenti
	Famiglie di 3 componenti
	Famiglie di 4 componenti
	Famiglie di 5 componenti
	Famiglie di 6 o più componenti
Pertinenze dell'abitazione	

Non residenti o locali tenuti a disposizione		
	Famiglie di 1 componente	da 0 a 40 mq.
	Famiglie di 2 componenti	da 41 a 70 mq.
	Famiglie di 3 componenti	da 71 a 90 mq.
	Famiglie di 4 componenti	da 91 a 110 mq.
	Famiglie di 5 o più componenti	oltre 110 mq.

D. Lgs. 116/2020
Allegato L-*quater* Elenco rifiuti "*ex-assimilabili*"

Frazione	*Descrizione*	*EER*
RIFIUTI ORGANICI	*Rifiuti biodegradabili di cucine e mense*	*200108*
	Rifiuti biodegradabili	*200201*
	Rifiuti dei mercati	*200302*
CARTA E CARTONE	*Imballaggi in carta e cartone*	*150101*
	Carta e cartone	*200101*
PLASTICA	*Imballaggi in plastica*	*150102*
	Plastica	*200139*
LEGNO	*Imballaggi in legno*	*150103*
	*Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137**	*200138*
METALLO	*Imballaggi metallici*	*150104*
	Metallo	*200140*
IMBALLAGGI COMPOSITI	*Imballaggi materiali compositi*	*150105*
MULTIMATERIALE	*Imballaggi in materiali misti*	*150106*
VETRO	*Imballaggi in vetro*	*150107*
	Vetro	*200102*
TESSILE	*Imballaggi in materia tessile*	*150109*
	Abbigliamento	*200110*
	Prodotti tessili	*200111*
TONER	*Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317**	*080318*
INGOMBRANTI	*Rifiuti ingombranti*	*200307*
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	*Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	*200128*
DETERGENTI	*Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129**	*200130*
ALTRI RIFIUTI	*Altri rifiuti non biodegradabili*	*200203*
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	*Rifiuti urbani indifferenziati*	*200301*

Allegato L- *quinquies:* Attività che producono rifiuti ex assimilabili, adesso classificati come urbani

	CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
201 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	
201-01	Musei, biblioteche, luoghi di culto
201-02	Scuole
201-03	Associazioni
202 Cinematografi e teatri	
202-01	Cinema e teatri
202-02	Multisala
202-03	Sale giochi
203 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	
203-01	Autorimesse
203-02	Magazzini senza alcuna vendita diretta
204 Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi	
204-01	*204-01A* Campeggi, distributori di carburanti,
	204-01B Impianti sportivi
204-02	Giostre, Circhi.
204-03	Pontili per ormeggio
	204-03A Pontili per ormeggio e imbarcazioni ed aree scoperte adibite ad attività portuali (compreso lo specchio acqueo al netto delle aree di manovra)
	204-03B Pontili per ormeggio di imbarcazioni ed aree scoperte adibite ad attività portuali (compreso lo specchio acqueo al netto delle aree di manovra) gestiti da onlus
205 Stabilimenti balneari	
206 Esposizioni. Autosaloni	
207 Alberghi con ristorante	
208 Alberghi senza ristorante	
208-01	Alberghi senza ristorante
208-02	Bed & Breakfast
209 Case di cura e riposo, Caserme, pensioni per animali	
210 Ospedali	
212 Uffici, Agenzie, Studi professionali, Banche ed istituti di credito	
212-01	Uffici
212-02	Agenzie
212-03	Studi professionali
212-04	Banche ed istituti di credito
213 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	
214 Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze	
215 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato	
216 Banchi di mercato beni durevoli	
217 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste	
218 Attività artigianali tipo botteghe: lavanderie, falegnami, idraulici, fabbri, laboratori d'arte, ecc.	
219 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	
221 Attività artigianali di produzione beni specifici	
222 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	

223 Mense, birrerie, hamburgherie	
224 Bar, caffè, pasticceria	
225 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	
226 Plurilicenze alimentari e/o miste	
227 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	
227-01	Ortofrutta, pescherie,
227-02	Fiori e piante,
227-03	Pizza al taglio
228 Ipermercati di generi misti	
229 Banchi di mercato genere alimentari	
230 Discoteche, night club	

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.